



Paola Fantelli

(dottoranda di ricerca in Diritto ecclesiastico e diritto canonico presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia)

**La "Dichiarazione di intenti per la federazione dell'Islam italiano":
un primo commento ***

A circa un anno dalla approvazione della *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione*¹, alcuni esponenti musulmani² hanno presentato ufficialmente un documento redatto a Roma, il 13 marzo 2008, intitolato *Dichiarazione di intenti per la federazione dell'Islam italiano*³, prospettando il proposito di costituire una federazione islamica in Italia che si riconosca nei principi della Costituzione e della stessa *Carta dei*

* Contributo segnalato dal Prof. Paolo Moneta.

¹ La *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione* è stata approvata con Decreto del Ministero dell'Interno, il 23 aprile 2007, ed è stata pubblicata in «Gazzetta Ufficiale», 15 giugno 2007, n. 137.

Per ulteriori approfondimenti sul documento si vedano le notizie fornite dal Ministero dell'Interno, reperibili sul sito internet: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto_carta_valori/index.html; nonché la scheda editoriale su "Le iniziative relative alla Carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione", reperibile sul sito internet: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/prefetture/_carta_dei_valori_prefetture/0891_2007_12_17_diario_iniziativa_carta_valori.html

² Gli esponenti musulmani, che hanno sottoscritto, il 13 marzo 2008, la *Dichiarazione di intenti per la federazione dell'Islam italiano* sono: Ejaz Ahmad, direttore della Rivista «Azad»; Gulshan Jivraj Antivalle, Presidente della Comunità Ismaelita in Italia; Yahya Sergio Yahe Pallavicini, Vice Presidente della Comunità Religiosa Islamica – CO.RE.IS.; Abdellah Redouane, Segretario generale del Centro Islamico Culturale d'Italia; Mohamed Saady, Copresidente dell'Associazione Nazionale Oltre le Frontiere – ANOLF; Souad Sbai, Presidente dell'Associazione Donne Marocchine in Italia ACMID (è singolare che si tratti di una donna, a dimostrazione di un Islam moderato); Mario Scialoja, componente del Consiglio di Amministrazione del Centro Islamico Culturale d'Italia; Younis Tawfik, Presidente del Centro Culturale 'Dar Al Hikma'.

³ Il testo della *Dichiarazione di intenti per la federazione dell'Islam italiano*, sottoscritta a Roma, il 13 marzo 2008, è reperibile sul sito internet del Ministero dell'Interno: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0679_DI_CHIARAZIONE_DI_INTENTI.pdf ed è disponibile anche sul sito internet di OLIR: http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4658



valori⁴. Quest'ultima, adottata, come è noto, nel 2007 dall'allora ministro dell'Interno, Giuliano Amato, e tradotta in otto lingue⁵ per essere più facilmente accessibile a tutte le comunità di immigrati, prospetta "una mappa" di orientamento in materia di multiculturalità e pluralismo etnico e religioso, proponendo con un linguaggio semplice e lineare un percorso costituzionale per tutte le realtà confessionali italiane e dunque non esclusivamente destinato all'Islam. Anche se, indubbiamente, essa assume un ruolo determinante nella prospettiva di una possibile negoziazione bilaterale tra l'Islam e i pubblici poteri. Tanto che è stato affermato nella sua *Prefazione*: «se tuttavia è davvero uno scopo degli islamici radicare da noi non l'Islam 'in Italia', ma 'l'Islam italiano', allora la fattibilità dell'intesa diviene una cartina di tornasole delle loro intenzioni»⁶. Per i musulmani, che hanno partecipato attivamente dal 2006, assieme agli esponenti di altre religioni, alle riunioni e ai lavori del Consiglio Scientifico⁷, istituito contemporaneamente all'approvazione della *Carta dei Valori*, la possibilità di creare una federazione rappresenta, dunque, il corollario

⁴ La *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione* è suddivisa in sette sezioni, che riassumono con formule sintetiche i principi fondamentali dell'ordinamento italiano: *L'Italia, comunità di persone e di valori, Dignità della persona, diritti e doveri* (art. 1 – art. 5), *Diritti sociali. Lavoro e Salute* (art. 6 – 10), *Diritti sociali. Scuola, Istruzione, Informazione* (art. 11 – art. 15), *Famiglia, Nuove Generazioni* (art. 16 – art. 19), *Laicità e Libertà Religiosa* (art. 20 – art. 26), *L'Impegno Internazionale dell'Italia* (art. 27 – 31). In particolare si rimanda all'introduzione del Prof. Cardia in *MINISTERO DELL'INTERNO* (a cura di), *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione*, Roma-Milano, 2007, pp. 4-8; nonché al testo commentato, pp. 10-28.

⁵ Il testo è disponibile, oltre che nel testo italiano, anche nelle traduzioni ufficiali in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, russo, rumeno e tedesco.

⁶ *MINISTERO DELL'INTERNO* (a cura di), *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, (Prefazione di Giuliano Amato)*, cit., p. 2.

⁷ Il Comitato che ha condotto le consultazioni per redigere la *Carta dei valori* è stato presieduto dal Prof. Carlo Cardia con la collaborazione della Prof.ssa Roberta Aluffi Peccoz, del Prof. Fouad Allam, il Prof. Adnane Mokrani e il Prof. Francesco Zannini. Con decreto del 23 aprile 2007 (la medesima data dell'approvazione della *Carta dei Valori*) è stato istituito dal Ministero dell'Interno un Consiglio scientifico composto dagli stessi membri che parteciparono alla stesura della *Carta* (art. 2 del decreto), incaricato di «a.) elaborare, proporre e promuovere le più opportune iniziative per la conoscenza e la diffusione della Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, di seguito denominata Carta dei valori, nella società italiana e nel mondo dell'immigrazione; b.) elaborare e predisporre ulteriori documenti che, in coerenza con la Carta, costituiscano strumenti di orientamento per l'integrazione degli immigrati in diversi settori della vita sociale; c.) ricercare e studiare, anche sulla base delle esperienze di altri Paesi europei, forme e modalità che agevolino l'armonica convivenza delle comunità degli immigrati e religiose nella società italiana, nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica» (art. 1 del decreto).



ideale di tale importante esperienza e non è, infatti, casuale il continuo richiamo nel testo della *Dichiarazione di intenti* alla *Carta*.

In tale prospettiva, l'enunciazione della nascita di una futura federazione islamica rappresenta, indubbiamente, una tappa significativa nell'evoluzione delle possibili dinamiche relative al riconoscimento istituzionale degli interlocutori confessionali dell'Islam italiano e delle loro relazioni con lo Stato. Si tratta essenzialmente della proposta di una struttura rappresentativa aggregante che «unisca i musulmani che vivono in Italia», in grado di superare le divisioni, i conflitti e le rivalità interne per «dar vita ad una aggregazione che sappia parlare con voce unitaria e proporre le esigenze dei musulmani allo Stato e alle Istituzioni»⁸.

Il problema dell'individuazione di una rappresentanza confessionale organica per l'Islam, in grado di dialogare con i pubblici poteri, è avvertito non solo dallo Stato, ma anche dagli stessi esponenti islamici⁹, che sono ben consapevoli delle difficoltà causate dalla disomogeneità del polimorfico universo islamico¹⁰. Tanto che la stessa *Dichiarazione di intenti* prende atto dell'esistenza «di persone e organizzazioni che vantano una rappresentatività che nessuno può controllare, e prospettano una concezione dell'Islam contraria ai diritti umani, alla libertà religiosa, all'eguaglianza tra uomo e donna»¹¹. Il documento propone, infatti, come «obiettivo di interesse generale» la formazione di una compagine islamica moderata, che accetti il principio di laicità dello Stato nel rispetto del pluralismo confessionale, alla luce di un dialogo interreligioso più produttivo¹².

L'auspicata nascita della federazione dell'Islam italiano avrebbe molteplici finalità¹³. Oltre a configurare un possibile riferimento

⁸ *Dichiarazione di intenti per la federazione dell'Islam italiano*, cit.

⁹ Sul punto si rimanda a G. CASUSCELLI, *La rappresentanza e l'intesa (tra astrattismo dottrinale e concretezza politica)*, Relazione tenuta al Convegno "Islam in Europa/Islam in Italia. Le comunità musulmane tra diritto e società", svoltosi a Como il 26 e 27 maggio 2006, atti in corso di pubblicazione, attualmente reperibile in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», febbraio 2007, sul sito internet: www.statoechiese.it

¹⁰ Per una panoramica generale sui diversi movimenti religiosi musulmani presenti in Italia, si veda M. INTROVIGNE – P. ZOCCATELLI (sotto la direzione di), *Le religioni in Italia. L'islam e i movimenti di matrice islamica in Italia*, reperibile sul sito internet del CESNUR (Centro Studi sulle Nuove Religioni): http://www.cesnur.org/religioni_italia/islam.htm.

¹¹ *Dichiarazione di intenti per la federazione dell'Islam italiano*, cit.

¹² *Ibidem*.

¹³ *Ibidem*. «In quasi un anno di lavoro abbiamo incontrato e dialogato con numerosi gruppi ed esponenti di comunità musulmane in diverse parti d'Italia, abbiamo proseguito gli incontri al Ministero dell'Interno con il Consiglio scientifico – istituito per la stesura della Carta dei Valori – ed abbiamo avuto conferma che è possibile la



unitario per la maggioranza dei musulmani moderati, prospetterebbe una serie di attività volte principalmente alla soluzione di due questioni fondamentali: in particolare, la qualificazione degli imam e la regolamentazione dei luoghi di culto. Tali questioni sono indubbiamente molto complesse, ed anche se per certi aspetti si configurano in Italia ancora a livello embrionale rispetto ad altri Paesi europei, non vanno sottovalutate¹⁴. L'Islam rappresenta la seconda religione più diffusa sul territorio italiano dopo quella cattolica ed il numero di musulmani è decisamente considerevole: sono stimati più di un milione di musulmani in Italia aventi diversa provenienza, senza tener conto dei clandestini¹⁵. In tale contesto, la formazione degli imam appare di fondamentale importanza. Molte difficoltà si prospettano soprattutto perché nell'Islam non esiste una struttura religiosa

nascita di una Federazione dell'Islam italiano senza scopi di lucro che abbia le seguenti finalità: a) aggregare le organizzazioni musulmane esistenti, associazioni, centri culturali, che condividano i principi della Costituzione italiana e della Carta dei valori, e dare loro una configurazione unitaria in vista del riconoscimento giuridico da parte dello Stato; b) riconoscere il valore della sacralità della vita e difendere la persona umana contro ogni forma di violenza, di razzismo, di disprezzo per la sua umanità, come pratiche contrarie alla religione e all'Islam in particolare; c) promuovere il dialogo interreligioso come strumento essenziale per la coesistenza tra uomini di ogni fede; d) agire nel rispetto del diritto di libertà religiosa, che spetta a chiunque e in qualunque parte del mondo, e del principio di eguaglianza tra uomo e donna che deve essere realizzato per favorire il pieno sviluppo della persona umana; e) risolvere due problemi specifici: la regolazione delle moschee, spesso allocate in luoghi precari e non adeguati, e gestite con modalità non trasparenti; la formazione degli imam, scelti a volte senza i requisiti necessari per svolgere le proprie funzioni in una società laica e pluralista come quella italiana; f) garantire l'autonomia da ogni ingerenza di centrali straniere, rifiutare ogni collegamento con organizzazioni integraliste e marcare un confine netto nei confronti di ogni tipo di fondamentalismo; g) far divenire sempre più le comunità musulmane parti attive della comunità civile nel rispetto del patrimonio di valori spirituali, religiosi e laici, della nazione italiana la cui storia cristiana e la cui Costituzione testimoniano della capacità di accoglienza verso gli altri popoli, culture, religioni».

¹⁴ Per un approfondimento sulla condizione giuridica dei musulmani in Europa, si rimanda a R. ALUFFI BECK PECCOZ – G. ZINCONE (eds.), *The Legal Treatment of Islamic Minorities in Europe*, Leuven, 2004; BASSAM TIBI, *Euro-Islam. L'integrazione mancata*, a cura di Nina zu Föstenberg, Venezia, 2003; S. ALLIEVI, *Musulmani d'Occidente. Tendenze dell'islam europeo*, Roma, 2002; S. FERRARI (a cura di), *Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche*, Bologna, 2000; V. TOZZI – M. PARISI (a cura di), *Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e in Spagna. Istanze autonomistiche, società multiculturali, diritti civili e di cittadinanza*, Salerno, 2007.

¹⁵ Cfr. A. PACINI, *I musulmani in Italia. Dinamiche organizzative e processi di interazione con la società e le istituzioni italiane*, in S. FERRARI (a cura di), *Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche*, cit., pp. 21 ss.; S. ALLIEVI, *Islam italiano. Viaggio nella seconda religione del Paese*, Torino, 2003; ID., *L'Islam in Italia: profili storici e sociologici*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», I, 1996, pp. 241-267.



gerarchicamente organizzata, paragonabile a quella di altri culti. Gli imam sono semplicemente coloro che guidano la preghiera e la vita religiosa della comunità. Sono soggetti sprovvisti di una particolare consacrazione e la loro autorità si fonda esclusivamente sul consenso dei fedeli¹⁶. In tal senso la *Dichiarazione di intenti* prospetta l'importanza della trasparenza nella «formazione degli imam, scelti a volte senza i requisiti necessari per svolgere le proprie funzioni in una società laica e pluralista come quella italiana» e l'esigenza di loro piena autonomia «da ogni collegamento con organizzazioni integraliste»¹⁷.

Si desume implicitamente dalla lettura del testo l'esigenza di un superamento della Consulta Islamica Italiana¹⁸, o comunque la necessità di un suo completamento. In effetti, tale organo consultivo del culto musulmano, creato con il 'Decreto Pisanu' del 2005 e presieduto dal ministro dell'Interno¹⁹, non appare rappresentativo di tutte le

¹⁶ Per questi motivi è estremamente difficoltoso fornire una definizione precisa delle guide spirituali islamiche ed è quanto mai problematico circoscrivere la sfera delle loro competenze. «Nel Corano l'imam è talvolta un uomo e talvolta come nella Sura 15, versetto 19, è una strada spianata (imam mubin). Un imam giusto deve seguire la strada già indicata, che guida la comunità alla felicità sulla terra e nell'aldilà. L'importanza di un tale modo di agire prestabilito, è che esso dà all'imam, credibilità agli occhi dei musulmani, ed è la ragione per la quale *shari 'ā* (legge divina) significa anche 'la strada'. Gli imam rappresentano importanti leaders carismatici e rivendicano quella sorta di ruolo politico, che tra i musulmani è, non solo comune, ma anche generalmente ritenuto nell'ordine naturale delle cose». F. MERNISSI, *Islam e Democrazia La paura della modernità*, Firenze 2002, p. 46. Cfr. B. LEWIS., *Le molte identità del Medio Oriente*, Bologna, 2000; ID., *Il linguaggio politico dell'Islam*, Roma-Bari, 2005; si veda anche A. BETTETINI, *Alla ricerca del «ministro di culto». Presente e futuro di una qualifica nella società multireligiosa*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», I, 2000, pp. 249-267. F. FREGOSI., *Islam, una religione senza clero? Una riflessione comparata*, in «Daimon. Annuario di diritto comparato delle religioni», III, 2003, p. 97 ss.

¹⁷ *Dichiarazione di intenti per la federazione dell'Islam italiano*, lett. e) e lett. f), cit. Il riferimento implicito è rivolto principalmente all'UCOII (Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Islamiche in Italia), associazione islamica più estremista vicina al movimento dei Fratelli Musulmani, nato in Egitto nei primi del Novecento. Tra l'altro è bene ricordare che l'idea dell'ex ministro dell'Interno Amato, di proporre nel 2006 la stesura della *Carta dei valori*, nacque anche a causa dell'atteggiamento antisemita dell'Ucoii che tendeva a giustificare l'olocausto. Come è noto l'Ucoii non ha poi aderito alla *Carta* ed è lontana dalle posizioni delle associazioni islamiche moderate.

¹⁸ Istituzione presso il Ministero dell'Interno della Consulta per l'Islam italiano – Decreto 10 settembre 2005 in «Gazzetta Ufficiale», 26 ottobre 2005, n. 250.

¹⁹ La Consulta è stata finora presieduta (ai sensi dell'at. 1 del decreto istitutivo), dapprima dal ministro Pisanu (2005-2006), successivamente dal ministro Amato (2006-2008) e attualmente dal ministro Maroni (dal maggio 2008). Tuttora non sono ancora ben chiare quali saranno le sorti della Consulta e delle sue attività. Certo è che tale organismo, nato nel 2005 sotto il precedente Governo Berlusconi, dovrebbe mantenere



componenti musulmane presenti in Italia²⁰. Alcuni osservatori hanno rilevato, riguardo alla sua istituzione, un eccessivo interventismo dell'esecutivo, volto a mortificare le autonomie confessionali, fino a configurare una sorta di «revisione strisciante della Costituzione»²¹. Inoltre, è stato notato che la Consulta è composta soprattutto da élites culturali di italiani convertiti, tanto da configurare la così detta «casta dell'Islam moderato»²², distante dai problemi sociali di molte comunità musulmane immigrate. Anche nei confronti della *Carta dei valori*, taluni, in dottrina, hanno manifestato alcune perplessità, fondate sulla constatazione che risulterebbe inammissibile che un decreto possa formalmente consacrare principi in materia di diritti civili²³. Secondo quanto previsto dalla gerarchia delle fonti del diritto, infatti, nel nostro ordinamento giuridico questo compito spetterebbe alle fonti normative di grado superiore²⁴. Tale atteggiamento critico è stato mantenuto anche di fronte al progetto della federazione islamica, ritenuta una struttura potenzialmente soggetta ad ingiustificate ingerenze statali²⁵.

una sua continuità, nonostante l'atteggiamento ostile manifestato, nei confronti dell'immigrazione e della presenza del fenomeno islamico nella società italiana, dalla Lega Nord, che come è noto rappresenta la corrente politica di appartenenza dell'attuale ministro dell'Interno.

²⁰ Cfr. N. COLAIANNI, *La Consulta per l'Islam italiano: un caso di revisione strisciante della Costituzione*, in «OLIR», gennaio 2006, reperibile sul sito internet: www.olir.it; ID., *Musulmani italiani e Costituzione: il caso della Consulta islamica*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», I, 2006, pp. 251-257; G. MACRÌ, *Immigrazione e presenze islamiche in Italia: la Consulta per l'Islam*, in V. TOZZI – M. PARISI (a cura di), *Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e in Spagna*, cit.

²¹ *Ibidem*.

²² K. CHAOUKI, *Il ministro, 1 settembre 2007, a Federazione e il rischio della "Casta dell'Islam moderato"*, in «Reset - Dialogues on Civilizations», 27 maggio 2008, reperibile sul sito internet: <http://www.resetdoc.org/IT/Chaouki-casta.php>

²³ N. COLAIANNI, *Una «carta» post-costituzionale?*, nota alla presentazione della *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione*, in corso di stampa nella rivista «Questione e giustizia», attualmente reperibile in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» (rivista telematica, sul sito internet: www.statoechiese.it) aprile 2007, pp. 2-3.

²⁴ *Ibidem*. In tal senso appare significativo l'intervento del Prof. Roberto Romboli nel dibattito relativo all'incontro sul tema "Dalla Costituzione alla Carta dei valori: la laicità di fronte alle sfide dell'immigrazione", condotto dal Prof. Carlo Cardia e dal prof. Eugenio Ripete, tenuto a Pisa il 9 aprile 2008. Sull'importante tema delle fonti del diritto, si rimanda più ampiamente a A. PIZZORUSSO, *Comparazione giuridica e sistema delle fonti del diritto*, Torino, 2005; nonché a AA.VV., *Le fonti del diritto, oggi. Giornate di studio in onore di Alessandro Pizzorosso*, Pisa, 2006.

²⁵ Più in generale sulla complessa questione delle ingerenze statali nell'organizzazione delle confessioni religiose nell'ambito del quadro europeo, si rimanda a M. VENTURA, *La laicità dell'Unione Europea. Diritti, Mercato, Religione*, Torino, 2001, pp. 82-86; nonché per l'analisi di un caso particolare a P. FANTELLI, *Le*



mortificanti la libertà religiosa collettiva dei gruppi musulmani e comunque non rappresentativa di tutto l'Islam italiano²⁶.

È bene notare, tuttavia, che la federazione islamica italiana vorrebbe rappresentare una compagine confessionale autonoma e autoreferenziale, diversamente dalla Consulta che è un organo consultivo presieduto dal Ministero dell'Interno. Ferma restando la possibilità per le associazioni islamiche, che non si dovessero riconoscere in tale forma federativa di organizzarsi diversamente, senza necessariamente sentirsi escluse dal dialogo istituzionale. La presenza in Europa della cooperazione tra pubblici poteri e comunità religiose, finalizzata alla creazione di strutture rappresentative del culto musulmano, sembrerebbe avvallare l'opportunità di istituire tali organismi anche in Italia, aprendo la strada alla realizzazione di possibili rappresentanze musulmane unitarie²⁷. Tanto più che sono gli stessi esponenti musulmani in Italia a chiedere un aiuto e un «sostegno dello Stato» nella stesura dei propri statuti federativi²⁸. In tal senso la nascita di una federazione, coordinata dal Ministero dell'Interno o comunque da un Consiglio scientifico di sua derivazione, si prospetterebbe come il frutto di una consolidata prassi politica. In realtà, la dimensione confessionale della *shari'ā* pone sfide del tutto peculiari alla laicità dei modelli europei²⁹ e il bisogno dei pubblici

minoranze islamiche nella Bulgaria post-comunista: ingerenze statali e libertà confessionale, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» (rivista telematica, sul sito internet: www.statoechiese.it), luglio 2007.

²⁶ Sul punto si rimanda alle relazioni e al dibattito svoltosi durante la Giornata di studi in omaggio a Francesco Castro su "Identità religiosa e integrazione dei musulmani in Italia e in Europa", svoltasi il 22 maggio 2008 presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", atti in corso di pubblicazione.

²⁷ Basti pensare al pragmatismo francese di Sarkozy nella genesi lenta e difficile del *Conseil Français du Culte Musulman*, istituito nel giugno 2003, pur criticabile sotto molti punti di vista, ma comunque politicamente efficace. Inoltre, si possono osservare molti altri Paesi europei in cui esistono strutture federative islamiche che cooperano con gli Stati. Singolare appare il caso del Lussemburgo, che nonostante le sue limitazioni territoriali si relaziona con ben tre federazioni islamiche. In tale panorama, l'Italia potrebbe tentare la possibile applicazione di modelli europei, senza sconcertarsi troppo di fronte alla possibile nascita di una federazione islamica. Sul punto si veda la relazione conclusiva del Prof. Francesco Margiotta Broglio, tenuta alla Giornata di studi in omaggio a Francesco Castro, incontro di studi già citato.

²⁸ *Dichiarazione di intenti per la federazione dell'Islam italiano*, cit.

²⁹ Si rimanda più ampiamente a C. CARDIA, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam*, Cinisello Balsamo, 2007, pp. 153-195; cfr. N. COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Bologna, 2006, pp. 38-53; N. A. PREDIERI, *Sharî 'a e Costituzione*, Roma-Bari, 2006, pp. 171 ss.; G. B. VARNIER, *Individuo, religione, società: dalla nazione alla prospettiva europea*, in F.



poteri di confrontarsi con un interlocutore confessionale, tendenzialmente unitario, richiede un certo pragmatismo³⁰, che coinvolge inevitabilmente la ricerca di soluzioni concrete al problema della formazione degli imam e alla questione dell'edificazione di nuove moschee³¹, ma anche alla creazione di scuole confessionali islamiche³².

In Italia, si presentano attualmente situazioni particolarmente difficili. Basti pensare al caso singolare della "moschea" di Treviso, definito da taluni osservatori "la moschea itinerante", a causa del continuo cambiamento del luogo destinato alla preghiera e alla riunione dei fedeli: prima un oratorio di una parrocchia, poi un capannone di una fabbrica dimessa³³; al caso della moschea di Padova, definita "la

BOLGIANI, F. MARGIOTTA BROGLIO – R. MAZZOLA (a cura di), *Chiese cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale in Europa*, Bologna, 2006, pp. 104-108.

³⁰ Sul punto si rimanda alla situazione francese e alla genesi lenta e difficile del *Conseil Français du Culte Musulman*. In particolare, si veda N. SARKOZY, *La République, les religions, l'espérance*, Paris, 2004, pp. 67-144. Si veda anche V. E. PARSİ, *Sarkozy, Brown e Co.: le nuove leadership europee*, in «Vita e Pensiero», 2007, n. 3, pp. 19-25.

³¹ «Nella tradizione araba esistono due termini per nominarla: *masgid* (tradotto in spagnolo sotto la voce *mosquita* e poi diffuso nelle altre lingue europee) e *giâmi*, la prima parola deriva dalla radice *SGD*, che significa "prostrarsi", la seconda dalla radice *GM'*, che significa "radunare" e quest'ultima è la più diffusa nel mondo arabo-islamico. La moschea è il luogo dove la comunità si raduna, per sistemare tutto ciò che la riguarda: questioni sociali, culturali, politiche, come anche per pregare. (...) Voler limitare la moschea a un luogo di preghiera, significa operare una forzatura sulla tradizione musulmana, infatti la moschea non è semplicemente un luogo religioso, ma è una realtà multivalente: religiosa, culturale, sociale, politica». P. SAMIR KHALIL SAMIR, *La Moschea: informazione e riflessione*, a cura di Nerella Buggio, in «Avvenire», 8 dicembre 2000, reperibile sul sito internet: http://www.culturacattolica.it/default.asp?id=159&id_n=5116&Pagina=3&fo=

Sul tema degli edifici di culto, si rimanda a G. CASUSCELLI, *La condizione giuridica dell'edificio di culto*, in C. MINELLI (a cura di), *L'edilizia di culto. Profili giuridici*, Milano, 1995, pp. 33-46; R. BOTTA, «Diritto alla moschea» tra «intesa islamica» e legislazione regionale sull'edilizia di culto, in S. FERRARI (a cura di), *Musulmani in Italia*, cit., pp. 109 ss.; si veda anche la relazione del Prof. Carlo Cardia, tenuta al Convegno di Studi "Edifici di culto. Profili di diritto canonico ed ecclesiastico", organizzato a Roma dal CESEN e dalla LUMSA, il 15 e 16 giugno 2007, atti in corso di pubblicazione.

³² Sul punto si rimanda a V. TOZZI, *Le moschee ed i ministri di culto*, Relazione tenuta al Convegno "Islam in Europa/Islam in Italia. Le comunità musulmane tra diritto e società", svoltosi a Como il 26 e 27 maggio 2006, atti in corso di pubblicazione, attualmente reperibile in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» (rivista telematica, sul sito internet: www.statoechiese.it) settembre 2007; M. PARISI, *Formazione civile e formazione religiosa: la questione delle "scuole di tendenza" e l'Islam*, ivi, aprile 2008.

³³ Il caso ha richiamato l'attenzione dei media che hanno definito la parrocchia di Paderno di Ponzano Veneto, piccolo paese in provincia di Treviso, la così detta «parrocchia che il venerdì diventa moschea». Il parroco, infatti, metteva a disposizione, il venerdì, il suo oratorio per la preghiera dei fedeli islamici. A causa



moschea del referendum”, perché dopo aver ottenuto la delibera dell’amministrazione comunale favorevole alla sua edificazione, ha trovato la forte opposizione dei cittadini padovani, intenti a raccogliere le firme necessarie per bloccarne i lavori³⁴. Al caso della moschea di Bologna, in cui dopo la delibera comunale favorevole, le trattative sono state bloccate dagli stessi esponenti musulmani a causa della dissociazione dall’iniziativa dell’Ucoii, associazione islamica più estremista vicina ai Fratelli Musulmani, e principale finanziatrice del progetto³⁵. Nonché all’attualissimo caso di viale Jenner a Milano, in cui i

della notorietà della vicenda e dopo i richiami dal Vescovo, il parroco non ha più potuto ospitare i musulmani, che hanno dovuto spostare altrove il loro “luogo di culto” itinerante. La cronaca dei fatti si può ricostruire da una lettura dei quotidiani degli ultimi mesi. In particolare, si segnala «la Repubblica», nonché «Il Corriere della Sera», 9 e 10 novembre 2007. Sul punto si veda la relazione del Prof. Silvio Ferrari, tenuta alla Giornata di studi in omaggio a Francesco Castro, incontro di studi già citato.

³⁴ *Ibidem*. A Padova la Giunta comunale aveva approvato, il 27 novembre 2007, la delibera favorevole all’apertura di una nuova moschea nell’area dell’ex fattoria di Via Longhin, per consentire ai fedeli musulmani di riunirsi in un luogo più appropriato rispetto all’attuale ex supermercato in via Anelli. In seguito alle numerose polemiche dei cittadini, promosse e alimentate dalla Lega Nord, il 26 aprile 2008, si è aperta la raccolta ufficiale delle firme per raggiungere il quorum richiesto (5000 firme), al fine di bandire un referendum abrogativo della delibera suddetta. In realtà, l’associazione *Rahma*, a cui aderiscono i musulmani della zona, non appartiene a gruppi estremisti, ma ha aderito alla *Carta dei valori*, rientrando nell’alveo dell’Islam moderato italiano. Anche la diocesi di Padova si è dimostrata a favore della costruzione della nuova moschea, ma l’opposizione del *Carroccio* non si è fermata. È stato fatto circolare, addirittura, un maiale sul terreno dove sarebbe dovuto sorgere il nuovo luogo di culto musulmano, senza il minimo rispetto per le prescrizioni religiose coraniche che, come è noto, considerano il maiale un animale impuro. Attualmente cinque esponenti della Lega padovana sono indagati per offesa al sentimento religioso. Nonostante la tensione del clima e la nuova raccolta di firme organizzata, lo scorso 8 giugno 2008, con il nome di “Moschea day”, sembrerebbe che il progetto della moschea vada avanti. Si veda indicativamente «Il Mattino di Padova», 27 novembre 2007; «Il Corriere della Sera», 27 aprile 2008; «Il Mattino di Padova», 13 giugno 2008.

³⁵ Il caso di Bologna appare singolare, rispetto ai precedenti, perché il rifiuto di costruire la moschea dopo l’accordo raggiunto con il Comune, è stato manifestato proprio dagli stessi esponenti musulmani. Dopo una prima fase di trattative, infatti, i musulmani hanno ritrattato le loro posizioni. La controversa vicenda è causata dalla natura del Centro di Cultura Islamica bolognese, aderente all’UCOII, nota associazione islamica più estremista. La vicenda crea qualche perplessità: infatti, il reale problema di costruire comunque una moschea non si prospetterebbe, a differenza delle altre situazioni sopra citate, nell’esigenza di tutela della libertà religiosa della comunità musulmana, che di fatto ha rinunciato all’edificazione della nuova moschea, quanto più dalla necessità di trasparenza e visibilità dell’Islam più integralista, in nome della pubblica sicurezza. Si veda indicativamente, «Il Corriere della Sera», 26 novembre 2007 e 6 dicembre 2007; «la Repubblica», 28 aprile 2008.



musulmani sono costretti a pregare sulla strada davanti alla “moschea”, poiché l’edificio non è in grado di contenere tutti i fedeli³⁶. I sempre più diffusi fenomeni di intolleranza e xenofobia da parte di molti cittadini italiani, che desiderano chiudere le moschee, bloccarne i progetti di costruzione e ‘ghettizzare’ la pratica del culto islamico in aree extraurbane difficilmente accessibili, per motivi di pubblica sicurezza³⁷, oltre a mortificare il principio di libertà religiosa, non sembrerebbero gli strumenti più idonei per la soluzione dei problemi reali delle comunità musulmane. Ferma restando, naturalmente, la presenza di numerose realtà locali italiane, in cui l’Islam ha trovato una sua visibilità e una degna collocazione grazie a un diffuso clima di accoglienza³⁸.

D’altre parte, non si può sottovalutare il più vasto e complesso problema della compatibilità tra gli usi e i costumi dei gruppi etnici

³⁶ Entro la fine dell’estate dovrebbe essere prospettata una soluzione per la “moschea” di via Jenner. Il ministro dell’Interno Maroni vorrebbe far chiudere il Centro Islamico di Milano, ritenuto inadatto ad ospitare tutti i fedeli, in vista dell’apertura di un centro più grande in periferia. Per il momento resta congelata la soluzione prospettata dal sindaco Letizia Moratti, basata sull’idea di proporre un tempo determinato per la preghiera, consentendo a tutti i fedeli a rotazione l’accesso al centro, senza costringerli a occupare strade e marciapiedi di Milano. Si veda «Il Corriere della Sera», nonché «la Repubblica», del 5 luglio 2008.

³⁷ Cfr. R. GUOLO, *Xenofobi e xenofili. Gli italiani e l’Islam*, Roma-Bari, 2003, pp. 39 ss; N. COLAIANNI, *Come la xenofobia si traduce in legge: in tema di edifici di culto*, in «OLIR», giugno 2004, sul sito internet: www.olir.it; Cfr. S. FERRARI, *Libertà religiosa e sicurezza nazionale in Europa dopo l’11 settembre*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», I, 2005, pp. 161-184; R. MAZZOLA, *La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose*, Milano, 2005, pp. 9-39.

³⁸ In molte regioni italiane, sembra prevalere un clima di accoglienza e di integrazione pacifica dell’Islam, che ha favorito il dialogo con i pubblici poteri. La regione Toscana, per esempio, ha dimostrato in più di un’occasione una buona integrazione delle comunità musulmane. Il protocollo d’intesa, stipulato tra l’associazione dei musulmani di Siena e il Comune di Colle Val d’Elsa, sembra confermare un clima di convivenza pacifica tra le comunità musulmane e gli abitanti del luogo. Così come, per esempio, la convenzione, in materia di assistenza spirituale nelle strutture sanitarie, stipulata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi con la Comunità Islamica locale (provvedimento di approvazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria n. 33 del 26 gennaio 2005, consultabile sul sito www.olir.it). Sul punto si vedano rispettivamente N. FIORITA, *L’Islam a Colle di Val d’Elsa: pregi e difetti di un protocollo d’intesa*, in «OLIR», maggio 2005, sul sito internet: www.olir.it; I. BOLGIANI, *L’assistenza spirituale nelle strutture sanitarie toscane: nuove prospettive evolutive*, in «Le Regioni», 2006, n. 6, pp. 1203 ss. Sulle prospettive della legislazione regionale in materia di interessi religiosi, si rimanda a A. C. CHIZZONITI, *Legislazione regionale e interessi religiosi: l’esperienza dell’Osservatorio Regionale dei Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, in G. CIMBALO (a cura di), *Europa delle regioni e confessioni religiose. Leggi e provvedimenti regionali di interesse ecclesiastico in Italia e in Spagna*, Torino, 2001, pp. 59 ss.



immigrati, provenienti da lontani Paesi musulmani, e i principi democratici occidentali dei Paesi ospitanti³⁹. Sebbene sia opportuno favorire e rendere concretamente operante il diritto di libertà religiosa di coloro che hanno tradizioni religiose e sociali diverse dalle nostre, occorre però tener conto che gli immigrati si inseriscono in una struttura sociale ospitante, che ha anch'essa una sua storia, delle sue tradizioni, dei suoi modi di vivere e che ha dunque un patrimonio di valori condivisi e di idealità comuni che vanno anch'essi rispettati⁴⁰. In particolare, per ciò che concerne la condizione femminile⁴¹ e il rispetto del principio di eguaglianza tra i sessi: basti pensare all'inaccettabile subordinazione della donna rispetto all'uomo, alle unioni poligamiche, agli ingiustificabili maltrattamenti e mortificazioni della dignità femminile, di cui la pratica dell'infibulazione o l'imposizione del *burqa*, appaiono esempi eclatanti⁴². Tuttavia, la *Dichiarazione di intenti per la*

³⁹ Cfr. C. DAQUANNO, *Multiculturalismo e compatibilità (riflessi normativi e giurisprudenziali in Europa)* in «Europa e diritto privato», I, 2003, pp. 171-221; C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Torino, 2005, pp. 191-202; ID., *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam*, cit., pp. 155 ss.

⁴⁰ *Ibidem*. Sul punto si veda anche P. MONETA, *Migration et liberté religieuse*, Relazione tenuta al Congrès international «Flux migratoires, harmonisation des politiques et législations nationales», Marrakech, 29 febbraio e 1° marzo 2008. Atti in corso di pubblicazione.

⁴¹ In tal senso è bene accennare alla questione del velo islamico. Nella realtà quotidiana è fondamentale osservare che per le donne musulmane il velo non rappresenta un semplice pezzo di stoffa colorata, ma è lo specchio di particolari tradizioni socio-culturali ed è un simbolo personale d'obbedienza ad Allha. Esistono molteplici tipologie di velo a seconda dei costumi e delle usanze del Paese musulmano di provenienza e quelle maggiormente conosciute nel mondo occidentale sono l'*hijab*, lo *chador* e il *burqa*: il primo è un pezzo di stoffa, che copre solo il capo ed il collo, il secondo invece è una specie di mantello, che copre tutto il corpo, lasciando scoperto solo il viso, il terzo consiste nella copertura totale della donna, comprese le mani avvolte in guanti particolari ed il viso totalmente nascosto dalla stoffa con una piccola feritoia per gli occhi. In Italia, per le donne musulmane indossare il velo può essere segno di una libera scelta personale, simbolo ed orgoglio della propria cultura religiosa, ma può anche essere il simbolo di una costrizione imposta dal capofamiglia, come segno di sottomissione e di subordinazione della donna rispetto all'uomo. Nello scenario multicolore di giovani donne velate è quanto mai problematico stabilire il confine tra ciò che il velo rappresenta e ciò che il velo può nascondere dietro di sé. Sulla questione dell'esibizione dei simboli religiosi si rimanda più ampiamente a E. DIENI – A. FERRARI – V. PACILLO (a cura di), *Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, Bologna, 2005; cfr. S. FERRARI (a cura di), *Islam ed Europa. I simboli religiosi del Vecchio continente*, Roma, 2006.

⁴² Si veda C. CARDIA, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam*, cit., pp. 175-195; ID., *Laicità dello Stato, appartenenze religiose e ordinamento giuridico: prospettiva secolare*, in «Annuario DiReCom», VII, 2008, pp. 21-38; G. DALLA TORRE, *Europa. Quale laicità?*, Cinisello Balsamo, 2003, pp. 94 ss.; N. COLAIANNI, *Eguaglianza e*



federazione dell'islam italiano, pur non entrando nel merito delle questioni, sottolinea l'importanza del principio di parità tra i sessi e il rispetto della donna, confermati dall'adesione più volte richiamata alla *Carta dei Valori* e ai principi costituzionali, prospettando, dunque, un Islam compatibile con il nostro ordinamento democratico⁴³.

La federazione, in conclusione, qualora riuscisse a realizzare il suo progetto, potrebbe rappresentare la prima tappa di una strada percorribile, non solo per meglio definire la regolamentazione del culto musulmano e per raggiungere l'eventuale traguardo della sottoscrizione di un'intesa con lo Stato ai sensi dell'art. 8 3° comma Cost., ma anche per creare una forza aggregante, volta soprattutto a sensibilizzare il mondo musulmano italiano e a orientarlo verso la ricerca di un'identità confessionale tendenzialmente unitaria e moderata.

diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale, cit., pp. 163-194; ID., *Poligamia e principi del 'diritto europeo'*, in «Quaderni diritto e politica ecclesiastica», I, 2002, pp. 227-262; P. CONSORTI, *Diritto e religione*, Pisa, 2007, pp. 113-130.

⁴³ *Dichiarazione di intenti per la federazione dell'Islam italiano*, cit.